

La questione della valutazione nella Scuola Inclusiva

Paola Damiani
USR per il Piemonte

Una questione preliminare

LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE

QUALI IDEE SULLA VALUTAZIONE?

QUALI IDEE SULLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BES?

(ma prima, quale idea degli studenti con BES?)

FREQUENTI FRAINTENDIMENTI...

- Non vogliamo abbassare il tiro
- Per lui va bene il minimo
- I compagni non capiscono le differenziazioni
- La valutazione di ob ridotti o facilitati non può superare 6 o 7
- È giusto, ma è troppo lento
- Capisce ma fa tanta confusione
- Fatica a comprendere i concetti astratti
- Strumenti e misure «standard» facilitano tutti (pc; mappe; tempi aggiuntivi...)
- **Il voto «giusto» delle singole discipline è determinato dalla media aritmetica**

IL PROBLEMA DELLE Valutazioni differenziate:

- problema di etica (per i docenti)
- problema di equità (per gli studenti)?

Quale didattica?

VINCOLO: FRAMEWORK DELLE COMPETENZE

- Attraverso il costrutto di competenza si realizza il passaggio da una visione comportamentista (centrata su dimensioni operative e prestazionali) a una visione centrata sul costruttivismo sociale
- Da visione statica del sapere (come bagaglio di saperi in possesso al soggetto) a visione dinamica
- Da visione analitica che scompone in saperi elementari a visione olistica

È un Falso Problema

- Sia **per la normativa**
- Sia per la percezione di giustizia, se fondata sul riconoscimento dei meriti di ciascuno

equità e meritocrazia sono quasi sinonimi

Indicazioni Generali 1

«la valutazione come azione pedagogico-didattica e non burocratico-amministrativa»

La valutazione come parte integrante della didattica

Come dovrebbe cambiare la valutazione?

Vengono **rimessi in discussione** alcuni assiomi della pratica valutativa (Castoldi, 2014):

- Il giudizio conclusivo come sommatoria delle prestazioni del soggetto
- La distinzione del giudizio sull'apprendimento e sul comportamento;
- Il primato della quantificazione dell'espressione del giudizio;
- Il setting valutativo asettico;
- La separazione tra momento formativo e valutativo

Indicazioni generali 2

(per allievi con BES)

(Decreto N. 5669 – Attuativo Legge 170)

• Art. articolo 6: Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, **mediante l'applicazione di misure che determinino l e condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare** - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, **tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla** base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, **l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.**

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

Le prove scritte di lingua straniera sono **progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.**

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte** in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

•

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998

Esami conclusivi dei cicli

Normative di riferimento

I ciclo:

- C.M. 48/2012:
- **Nota MIUR 3587/2014**

Il ciclo

- ORDINANZA MINISTERIALE n. 11
- Prot. n. 320 del 29 maggio 2015

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.

Anno scolastico 2014/2015